




Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI: Fondi e accantonamenti

Latina, 07/08 giugno 2016

Dott. Quirino Volpe

FONDI E ACCANTONAMENTI

La nuova contabilità armonizzata risulta incentrata sul criterio della competenza finanziaria potenziata.

Il nuovo criterio di contabilizzazione delle spese consente di assumere atti di impegno solo in presenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata (passiva) e la possibilità di conservare tra i residui passivi le sole obbligazioni passive divenute esigibili.

Tutto questo implica la necessità, anche in forza del postulato della prudenza finanziaria, di accantonare risorse per potenziali obbligazioni giuridiche passive, a mezzo appositi stanziamenti di bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti,

Tali fondi concorreranno (positivamente) alla determinazione del risultato di amministrazione per il quale ne dovrà essere valutato il vincolo o l'utilizzo.

Inoltre non potendo le entrate essere più accertate in base al criterio di cassa ma in base al criterio di competenza sorge l'esigenza di operare gli opportuni accantonamenti a fronte della registrazione di accertamenti di dubbia esigibilità.

Il nuovo bilancio di previsione armonizzato si presenta articolato in Missioni Programmi e la Missione 20 è appunto dedicata ai FONDI ED AGLI ACCANTONAMENTI.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina i seguenti fondi e/o accantonamenti:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e parte capitale (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”);
- Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste (art. 166 TUEL) (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01 “Fondo di riserva”, titolo I, macroaggregato 10);
- Fondo di riserva di cassa (art. 166 TUEL) previsto, nei nuovi schemi di bilancio triennale, solo per la prima annualità (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01 “Fondo di riserva”, titolo I, macroaggregato 10);
- Fondo contenziosi (principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h)
- Fondo perdite società partecipate (commi 550-552, l.n. 147/2013) (programma 03 “Altri fondi”, titolo I, macroaggregato 10);
- Il fondo spese per indennità di fine mandato;
- Altri fondi spese e rischi futuri.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DISCIPLINA

il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, gli accertamenti tributari ecc.);

per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa;

per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA', nel corso di ciascun esercizio, **impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.**

Il fondo è finalizzato a coprire le perdite per:

- a) inesigibilità già manifestatesi;
- b) inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti;
- c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.

Sia in sede di previsione che in sede di rendiconto.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente i in c/capitale), denominata **“accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”**

MISSIONE	20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	02 – Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
PIANO DEI CONTI	U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE) U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)

il cui ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- alla loro natura;
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE CHE DANNO LUOGO ALLA PREVISIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DISSICILE ESAGIONE

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

.i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

.i crediti assistiti da fidejussione;

.le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa (ad es. le entrate a titolo di IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPE, effettuate in autoliquidazione;

.le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario (ad es. addizionale TEFA).

.le concessioni di credito.

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE CHE DANNO LUOGO ALLA PREVISIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DISSICILE ESAGIONE

Richiedono invece l'accantonamento al Fondo:

- .i crediti tributari derivanti da attività di recupero dell'evasione;
- .i crediti tributari accertati in base a liste di carico quali la TARI (è da precisare che il relativo fondo non concorre a determinare una voce di costo del PEF e conseguentemente non trova copertura dalla tariffa ma dall'erario dell'ente);
- .le entrate extratributarie;
- .le entrate in conto capitale (ad sempio oneri concessori ordinari ed in sanatoria).

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DISSICILE ESAZIONE

Calcolare, per ciascuna entrata la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio – il 2015 - si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice** (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:** 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:** 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DISSICILE ESAZIONE

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DEROGHE ALLE ORDINARIE MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DISSICILE ESAZIONE

- **Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti. (All.4/2 D.Lgs. 118/2011 punto 3.3, quarto capoverso, ultimo periodo. Esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità)**

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DEROGHE ALLA MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DISSICILE ESAZIONE

- **Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. (*All.4/2 D.Lgs. 118/2011 punto 3.3, quarto capoverso, ultimo periodo*).**


PERIODI DA CONSIDERARE NEL CALCOLO

Non è chiaro se occorra fare riferimento ai cinque esercizi precedenti chiusi ovvero sia necessario considerare comunque l'ultimo esercizio, anche se non ancora consuntivato. Il problema riguarda **gli enti che approveranno il bilancio prima del rendiconto. In tal caso, occorre assumere come parametro gli anni già rendicontati o gli anni rendicontati (i primi quattro), prendendo per il quinto i dati da pre-consuntivo? Entrambe le tesi sono corrette, anche tenendo conto del fatto che il fondo stanziato può e deve essere verificato ed eventualmente adeguato in corso di gestione.**

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

INTRODUZIONE GRADUALE

L'obbligo del fondo è stato introdotto in via graduale con le seguenti percentuali:



IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 190/2014

Comma 509. *Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al **55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.**».*

Con il rendiconto 2015 gli enti che hanno ricevuto anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (DI 35/2013) possono applicare per la prima volta la norma che concede la facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La novità, prevista dall'articolo 2, comma 6 del DI 78/2015, non ha prodotto effetti sul disavanzo straordinario già accertato con il riaccertamento straordinario (con termine posticipato al 15 giugno 2015 dal DI 78/2015).

Contabilizzazione

Con la deliberazione 33/2015, la sezione Autonomie della Corte dei conti ha chiarito che, nell'anno in cui è riscossa, l'anticipazione rappresenta un fondo (iscritto tra le spese per rimborso prestiti) le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione per l'importo corrispondente all'anticipazione erogata. La funzione del fondo è di vincolare una quota del risultato di amministrazione per il tempo necessario a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell'anticipazione (esclusi gli interessi).

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Ad esempio nell'anno T l'entrata di 300 è iscritta al Titolo 6 delle entrate (E.6.02.02.01.000 «Anticipazioni a titolo oneroso») e al titolo Titolo IV delle spese (U.4.02.02.01.000 «Chiusura anticipazioni a titolo oneroso»).

A fine anno l'importo di 300 previsto fra le spese confluisce nel risultato di amministrazione accantonato.

Dall'anno T+1, e per tutto il periodo di ammortamento, l'ente finanzia con le risorse correnti il rimborso di capitale e interessi e, a fine periodo, libera l'avanzo accantonato in misura pari alla quota rimborsata, di 10 nell'esempio.

In occasione dell'elaborazione del rendiconto 2015 l'ente può destinare il fondo del decreto legge 35/2013 accantonato nel risultato per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ciò può produrre l'effetto di ridurre il disavanzo 2015, una volta effettuata la verifica di congruità del fondo crediti. Le somme del fondo liberate nel risultato di amministrazione possono essere destinate al fondo crediti stanziato nel bilancio di previsione 2016, in attuazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 9.2. Ai fini della verifica da effettuarsi in sede di bilancio di previsione, **è opportuno non considerare la quota del fondo crediti finanziata da tali somme, tra le spese escluse dal vincolo di finanza pubblica (pareggio di bilancio)**. La restante quota del risultato liberato dal fondo crediti riduce il disavanzo di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Per il fondo a rendiconto, occorre ricordare che gli aggiornamenti approvati dalla **Commissione Arconet** consentono di abbattere l'accantonamento nella stessa percentuale eventualmente definita a preventivo, fatti salvi i minimi di legge (36% per il 2015). In pratica, il fondo nel rendiconto 2015 può essere pari a quello accantonato in sede di riaccertamento straordinario, eventualmente ridotto per i crediti stralciati ed incrementato della quota stanziata nel preventivo dello scorso anno. (In sede di riaccertamento straordinario il fondo crediti dubbi ha assorbito il fondo svalutazione crediti previsto dalla normativa previgente).

In sede di rendiconto gli enti sono obbligati a effettuare una verifica della congruità del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione; nell'ambito di questa verifica possono effettuare un accantonamento maggiore di quello minimo e incrementare o ridurre gli accantonamenti già effettuati.

IL FONDO CRREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Comunque ai fini del rendiconto 2015, e fino all'esercizio 2018, è consentita una graduale applicazione dei principi contabili anche per gli accantonamenti al fondo crediti del risultato di amministrazione, per un importo non inferiore alla cifra del fondo crediti già accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, sommato all'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015, detratto l'utilizzo del fondo crediti effettuato per la cancellazione o lo stralcio dei crediti. L'adozione di questa facoltà, ammonisce il principio contabile, è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019. L'adeguamento del fondo crediti è una condizione richiesta per poter utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

può essere finanziato da una **quota dell'avanzo, che può essere iscritto** in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto **nei casi in cui, a consuntivo, l'ammontare definitivo del fondo risulta superiore all'importo richiesto**. In tal caso, la quota che conseguentemente si libera può essere destinata a dare copertura al fondo stanziato in bilancio, ma non può essere portata in detrazione ai fini del pareggio di competenza.

GLI ALTRI FONDI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Le passività potenziali.

Sempre nella missione 20, al programma «Altri fondi», è possibile stanziare ulteriori **accantonamenti riguardanti passività potenziali**, sui quali **non è possibile impegnare e pagare**. **A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione**, utilizzabile come previsto dall'articolo 187, comma 3 del Tuel. Trovano ad **esempio** allocazione in questo programma, **in attesa della firma del contratto nazionale, gli accantonamenti di somme destinate a remunerare i rinnovi contrattuali**, le cui obbligazioni giuridiche sono perfezionate solo al momento della formalizzazione dell'accordo (fondo rinnovi contrattuali). Le quote accantonate del risultato di amministrazione **sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi** per i quali sono stati accantonati. Quando si **accerta** che la **spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.**

Il Fondo di riserva
per spese
obbligatorie e
impreviste

Limiti: non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (*Utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate di cui all'art. 180, c. e lett. d*): vincoli derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;) e 222 (*anticipazione di tesoreria*), il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Finalità: è uno strumento destinato a garantire il rispetto del **principio della flessibilità** di bilancio, consentendo

- a) la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie
- b) di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Utilizzo: La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione

Il Fondo di riserva per
spese obbligatorie e
impreviste

Allocazione: Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva.

Utilizzo: con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità,

Il Fondo di riserva
di cassa

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

Fondo contenziosi

Presupposto: nel caso in cui l'ente, a seguito di **contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere**. In particolare andrà a riguardare il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, possono essere ripartiti, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione

Finalità: per il pagamento dei **potenziali oneri derivanti da sentenze** secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). **Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa.**

L'organo di revisione dell'ente deve verificare la congruità degli accantonamenti.

Finalità:

accantonare risorse volte a fronteggiare i risultati negativi d'esercizio delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate.

Fondo perdite societarie

Presupposto: è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui:

- le aziende speciali,
- le istituzioni,
- e le società partecipate,

dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Accantonamento:

a) risultato medio negativo **triennio 2011-2013** accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b)

b) (segue)

Accantonamento:

b) (segue) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente

Fondo perdite
societarie

Ad esempio, limitandosi a guardare al 2015, se la società fosse stata in utile negli anni precedenti e nel bilancio 2015 presenta invece una perdita di 100, si dovrà accantonare 50. **Poniamo invece che la perdita del 2015 sia 100 e che nel triennio precedente il disavanzo medio fosse di 120. Allora si farà la differenza tra 100 e 120 "migliorato", ovvero ridotto, del 50% (e quindi 60).** Faremo quindi 100 meno 60 e vediamo che l'accantonamento da effettuare è solo 40. Si noti che ove la perdita 2011-2013 fosse stata maggiore, diciamo 240, avremmo avuto 100 meno 120 e che quindi non ci sarebbe stata neppure necessità di fare un accantonamento, nonostante la perdita

Fondo perdite societarie

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante

- a) ripiani la perdita di esercizio;
- b) dismetta la partecipazione;
- c) il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.



Fondo Avvocatura

Fra gli accantonamenti confluiscono anche i fondi stanziati per pagare gli incentivi dei dipendenti addetti all'Avvocatura, per i quali a fine anno non si perfeziona l'impegno di spesa.

Infatti nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti stanziati nell'esercizio.

Fondo indennità
di fine mandato
del sindaco

«punto 5.2, allegato 4/2, lett. «i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.»



Utilizzo

TUEL Articolo 176 *Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali.*

1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.



q.volpe@libero.it